

IL RETTORE

VISTO il Decreto Legislativo 17/8/1999, n. 368 "Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli", che, tra l'altro, disciplina la materia concernente la formazione dei medici specialisti;

VISTO il D.M. 25 febbraio 2003 n. 99 "Regolamento concernente le modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina";

CONSIDERATO che, salvo diversa disposizione ministeriale, anche per l'A.A. 2011/2012 come per il precedente anno accademico, sarà data la possibilità alle Università di attivare posti aggiuntivi a finanziamento esterno nel rispetto della programmazione di cui al D.Lgs. n. 368/99;

CONSIDERATO che, lo scorso anno accademico, i posti aggiuntivi a finanziamento esterno potevano essere accolti dalle Università purché le Università stesse fossero venute a conoscenza del relativo finanziamento prima della pubblicazione del bando per la partecipazione al concorso di ammissione alle Scuole di Specializzazione;

CONSIDERATO che l'autorizzazione ministeriale all'assegnazione dei posti aggiuntivi sostituite a far data dal 1/11/2006 da un trattamento economico, finanziate con risorse comunque acquisite nel bilancio universitario, è stata concessa purché tali risorse fossero comunicate al MIUR e destinate alle singole specializzazioni prima della pubblicazione del bando del concorso di ammissione e a condizione che le medesime, sommate ai posti ministeriali, fossero contenute nel limite del numero di posti indicati nello Statuto di ciascuna Scuola di Specializzazione;

VISTA la nota del 31/10/2006 prot. n. 3590372006, con la quale il MIUR ha reso noto che dall'anno accademico 2006/2007 è entrato pienamente in vigore il D.Lgs. 368/99, il quale, all'art. 37 prevede che il medico in formazione specialistica sottoscriva con l'Ateneo e la Regione uno specifico contratto annuale di formazione specialistica;

VISTO il D.P.C.M. del 7/03/2007 e del 6/07/2007 con cui è stato reso noto il trattamento economico da corrispondere al medico in formazione specialistica che corrisponde ad Euro 25.000,00 per ciascuno dei primi due anni accademici e ad Euro 26.000,00 per ciascuno degli anni accademici successivi al secondo;

VISTA la nota ministeriale dell'11.5.2009, n. 2049 con la quale si prescrive che l'accettazione da parte del Ministero dell'Università, e previamente quindi da parte degli Atenei, delle istanze di finanziamento per i contratti aggiuntivi, sia subordinata al rilascio da parte dell'Ente finanziatore di idonea fideiussione bancaria a garanzia dell'intero importo del contratto stesso, pari ad **Euro 128.000,00** (centoventottomila/00), in caso di corso di durata di cinque anni e di **Euro 154.000,00** (centocinquantaquattromila/00) in caso di corso di durata di sei anni;

DECRETA

- di accettare l'inoltro delle proposte di finanziamento da parte di Enti terzi per l'istituzione di posti aggiuntivi nelle Scuole di Specializzazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia per l'A.A. 2011/2012, che dovranno pervenire all'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", unicamente mediante lettera raccomandata entro e non oltre il **04/1/2012**, corredate da una fideiussione bancaria pari all'importo del contratto di formazione, ossia di Euro 128.000,00 (centoventottomila/00) o Euro 154.000,00 (centocinquantaquattromila/00), a seconda della durata del corso, come sopra specificato;
- che il pagamento dell'intero importo, ovvero qualora autorizzato, il pagamento della I rata del finanziamento dovrà avvenire al momento della sottoscrizione della relativa convenzione;
- che non verrà data esecuzione al contratto di formazione qualora l'Ente finanziatore non risulti in regola con gli adempimenti amministrativi contabili e finanziari richiesti dall'Ateneo nel corso del perfezionamento della procedura.

IL RETTORE
(Prof. Renato Lauro)